



SENTENZA N. 592/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **65841** R.G., introdotto con ricorso depositato il 26.3.2013 da **(omissis)**, (c.f. (omissis) in qualità di erede di (omissis), nato a (omissis) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Bartolo De Vita, con elezione di domicilio in Napoli presso lo Studio Abbamonte, viale Gramsci n. 16 (pec: avvocatobartolodevita@pec.giuffre.it)

contro

- **INPS**, già INPDAP, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura generale, dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede compartimentale ex INPDAP, via De Gasperi, n. 55 (pec: avv.mariasofia.lizzi@postacert.inps.gov.it).

FATTO

- con il ricorso in epigrafe (omissis), in qualità di coniuge superstite di (omissis), ex dipendente della CONSAC Gestioni idriche SPA (già Consorzio dei Comuni per gli acquedotti del Cilento) in servizio dal 2.9.1963 al 28.2.1979, ha contestato il provvedimento del 5.1.2011 con il quale l'INAIL ha annullato il precedente provvedimento del 21.5.2009 in cui era stata attestata l'esposizione alle fibre di amianto del marito per un

periodo ultradecennale (dal 2.9.1969 al 30.9.1969 e dall'1.10.1969 al 28.2.1979), riconoscendo un'esposizione per soli 6 anni e, quindi, revocando l'attribuzione del concesso beneficio a sua volta richiesto in data 8.6.2005;

- nell'atto introduttivo la (omissis) ha evidenziato, a fronte delle contestazioni sollevate con ricorso amministrativo dell'11.4.2011, che l'INAIL, con nota del 3.5.2011, ha reso noto che la CONTARP -Consulenza Tecnica di Accertamento Rischi e Prevenzione -della Direzione regionale della Campania aveva dichiarato l'ammissione al beneficio dei soli dipendenti del Consac Gestioni idriche S.p.A. che avessero svolto mansioni di operatore idraulico, altrimenti detto guardiano;

- con memorie depositate il 20.3.2013 ed il 29.5.2014, si è costituito in giudizio l'INPS per il rigetto del ricorso eccependo l'infondatezza della domanda, ritenuta carente di prova in ordine all'esposizione continuativa all'amianto secondo le vigenti disposizioni e la giurisprudenza consolidata, chiedendo, in subordine, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. delle somme eventualmente dovute;

- con note difensive del 30.5.2014, parte ricorrente ha contestato l'eccezione di prescrizione, rilevando la sussistenza di plurimi atti interruttivi successivi alla proposizione della domanda all'INAIL dell'8.6.2005 tra cui il ricorso giurisdizionale notificato all'INPS in data 28.2.2013;

- con ordinanza n. 311/2014, del 30.7.2014, questo Giudice ha ordinato alla ricorrente l'acquisizione presso la competente sede INAIL della documentazione amministrativa e sanitaria afferente il proprio coniuge nonché all'UML presso il Ministero della Salute di esprimere motivato parere medico legale sul seguente quesito:
“se il signor (omissis) ha svolto attività lavorativa comportante

esposizione ad una concentrazione di polveri di amianto annuale superiore a 100 ff/ll, come valore medio su otto ore al giorno, comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi, per i periodi dal 2/9/1963 al 30/9/1969 e dall'1/10/1969 a 28/2/1979, ai sensi dell'articolo 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326";

- con nota del 9.5.2016 l'organo di consulenza incaricato ha trasmesso a questa Sezione il richiesto parere;

- all'udienza dell'11.10.2018 le parti hanno concluso come in atti, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione;

- con ordinanza n. 186/2018, del 17.12.2018, questo Giudice ravvisata la necessità di disporre *ex officio* il rinnovo delle operazioni peritali al fine di ottenere ulteriori elementi di valutazione in relazione all'esposizione qualificata all'amianto del dante causa della ricorrente rispetto alle mansioni svolte da quest'ultimo, ha incaricato della redazione del parere l'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Regione Campania, istituito con l. r. n. 36/1987 quale struttura Tecnico-Scientifica con funzioni di valutazione, verifica, indirizzo e programmazione delle attività del Servizio Sanitario Regionale, avente sede al Centro Direzionale Is. C3 - 80132 Napoli, formulando il seguente quesito: *"se le mansioni di guardiano e di agente tecnico idraulico svolte dal signor (omissis) presso la CONSAC spa hanno comportato un'esposizione ad una concentrazione di polveri di amianto annuale superiore a 100 ff/ll, come valore medio su otto ore al giorno, comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi, per i periodi dal 2/9/1963 al 30/9/1969 e dall'1/10/1969 a 28/2/1979, ai sensi dell'articolo 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326";*

- all'udienza del 13.6.2022, l'avv. Laurino per la ricorrente si è riportato al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendo la sostituzione del CTU nominato mentre l'avv. Tellone per l'INPS si è richiamato ai propri scritti difensivi, non opponendosi alla richiesta di controparte;
- con ordinanza n. 124/2022, del 13.6.2022, questo Giudice, in diversa composizione, ha revocato la precedente ordinanza n. 186/2018, del 17.12.2018, in quanto non espletata dopo oltre 3 anni, rinnovando l'incarico in favore di altro organo peritale (la ASL NA 1 Centro) con riferimento al quesito già formulato;
- in data 3.6.2024, è pervenuto a questa Sezione il menzionato parere medico – legale;
- all'odierna udienza, l'avv. Giuseppina Auletta, per delega dell'avv. Bartolo De Vita, per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS si sono riportati ai propri scritti, concludendo come in atti;
- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il presente contenzioso verte sull'accertamento delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13, comma 8, l. n. 257/92 e s.m.i. per effetto dell'esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa di Rizzo Americo dante causa dell'odierna ricorrente.

Per l'accertamento del requisito sanitario, necessario ai fini del decidere, questo Giudice, da ultimo, richiedeva con ordinanza n. 124/2022, del 15.6.2022, un parere medico - legale alla ASL NA 1 Centro nei termini che seguono: *“se le mansioni di guardiano e di agente tecnico idraulico svolte dal signor (omissis) presso la CONSAC spa hanno comportato un'esposizione ad una concentrazione di polveri di amianto annuale superiore a 100 ff/ll,*

come valore medio su otto ore al giorno, comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi, per i periodi dal 2/9/1963 al 30/9/1969 e dall'1/10/1969 a 28/2/1979, ai sensi dell'articolo 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326".

L'incaricato organo peritale trasmetteva il richiesto parere in data 3.6.2024.

Esaminata tutta la documentazione amministrativa e sanitaria in atti, l'adito Collegio medico, formato dai dott.ri Salvatore De Feo, Dario Sepe e Filippo Veneziani ha affermato che: *"Dalla relazione INAIL uff. Contarp di valutazione dell'esposizione a fibre di amianto ai fini dell'applicazione dei benefici previdenziali del 23.4.2009 (...) si ritiene di non poter escludere la pregressa sussistenza di una esposizione qualificata ad amianto aerodisperso per i dipendenti della Consac spa che abbiano svolto la mansione di operatore idraulico, altrimenti denominato guardiano".*

Aggiungeva, al riguardo, l'organo peritale come nel passato, anche nel periodo lavorativo svolto dal (omissis), l'amianto fosse ampiamente utilizzato per la realizzazione delle condotte di adduzione di acqua potabile e per il suo stoccaggio in appositi cassoni precisando che: *"le esposizioni più consistenti riguardavano quelle che si verificavano quando si andava a fare delle sostituzioni di porzione di tubazione in buca e venivano usate seghe circolari per il taglio a misura: la polvere generata da questa lavorazione esponeva in modo diretto a fibre di amianto coloro che procedevano al taglio, ma anche in modo indiretto coloro che si trovavano nei pressi. Fino all'ingresso del d.lgs. 277 del 1991 questa operazione era eseguita di prassi senza particolari precauzioni".*

Alla stregua delle argomentazioni illustrate in relazione alla

posizione di (omissis) così concludeva: “*non è da escludere una lavorazione a rischio amianto secondo la normativa vigente per il riconoscimento dei benefici previdenziali per il periodo dall’1.4.1962 al 31.12.1973*”.

Secondo questo Giudice, le richiamate valutazioni peritali – provenienti da un organo munito di adeguate competenze specialistiche – appaiono pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione, risultando altresì formulate all’esito di un attento e ponderato esame della documentazione in atti. Né altri elementi per un diverso convincimento idonei a confutare l’*iter* logico – giuridico seguito dall’organo peritale possono desumersi dalle difese spiegate dall’INPS nel corso del giudizio.

In applicazione del canone del “*più probabile che non*”, ritiene, quindi, sussistenti nel caso di specie sufficienti elementi comprovanti, con ragionevole grado di verosimiglianza, un’esposizione qualificata all’amianto di (omissis) sì da legittimare l’invocato riconoscimento della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e s.m.i., in favore dell’odierna ricorrente, con rideterminazione, a carico dell’INPS, del relativo trattamento pensionistico.

Quanto alle eccezioni sollevate dall’Ente previdenziale, dev’essere, in primo luogo, respinta l’eccezione di decadenza ex art. 47, comma 5, d.lgs. n. 269/2003, in quanto tale normativa consente di escludere da tale decadenza quei lavoratori che, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003, erano già stati collocati in pensione o avevano già maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici contributivi in esame (Cass. Sez. Lav. n. 2243/2023; n. 1607/2022; n. 27553/2020).

Per quanto concerne, poi, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., tale eccezione va respinta per genericità ed indeterminatezza in ordine agli elementi costitutivi della pretesa estintiva di quota parte degli arretrati maturati.

Per tutti i motivi descritti, questo Giudice riconosce, in favore dell'odierna ricorrente, il diritto a beneficiare della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e s.m.i. mediante applicazione del coefficiente di 1,5 per i periodi di attività lavorativa svolta dal proprio dante causa (omissis) dall'1.4.1962 al 31.12.1973, con rideterminazione a carico dell'INPS del relativo trattamento pensionistico e condanna alla corresponsione degli arretrati maturati dalla data della domanda amministrativa (8.6.2005), incrementati di rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

1. Riconosce, in favore della odierna ricorrente, il diritto a beneficiare della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e s.m.i. mediante applicazione del coefficiente di 1,5 per i periodi di attività lavorativa svolta dal proprio dante causa (omissis) dall'1.4.1962 al 31.12.1973, con conseguente rideterminazione del relativo trattamento pensionistico;

2. Condanna l'INPS alla corresponsione dei maturati arretrati a decorrere dalla domanda amministrativa (8.6.2005), incrementati di rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale;

3. Condanna, altresì, l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della ricorrente nella misura di euro 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.12.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale